

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1099

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata QUARTAPELLE PROCOPIO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005

Presentata il 6 agosto 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa il 27 ottobre 2005 a Faro (Portogallo), nasce dal confronto fra quaranta Stati europei sui danni al patrimonio culturale causati dai recenti conflitti verificatisi in Europa.

Il dibattito fu avviato con la 4^a Conferenza dei Ministri responsabili del patrimonio culturale degli Stati membri del Consiglio d’Europa « Patrimonio, identità e diversità » (Helsinki, maggio 1996). A seguito della 5^a Conferenza dei Ministri europei competenti in materia di patrimonio culturale (Portorož, aprile 2001), i delegati dei Ministri incaricarono quindi il Comitato direttivo del patrimonio culturale e del paesaggio (CDPAT) di redigere un progetto di protocollo addizionale alla Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio architetturale

d’Europa (Granada, 1985) e, se necessario, alla Convenzione sul patrimonio archeologico d’Europa (La Valletta, 1992). L’obiettivo fissato è di stabilire un principio universale per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, rappresentativo di tutte le forme di espressione culturale che sono nate nel corso della storia di un dato territorio, indipendentemente dal contesto politico che regna in questo territorio, e prevedendo la creazione di un meccanismo di monitoraggio che debba contribuire alla risoluzione delle difficoltà incontrate.

Le prime consultazioni portarono alla conclusione che tali protocolli non avrebbero offerto una base sufficientemente ampia per il perseguimento di questi obiettivi. Si passò quindi a tracciare un nuovo strumento giuridico, dove fosse riconosciuta l’importanza vitale dei valori della cultura e del patrimonio culturale per tutti gli

aspetti della vita, nel contesto della nuova situazione politica europea e della mondializzazione, aperto, quindi, anche oltre l'Europa.

Nel gennaio 2003 i delegati dei Ministri approvarono quindi il mandato di un Comitato ristretto di esperti, dipendente dal CDPAT, per la redazione di un progetto di Convenzione quadro concernente il patrimonio culturale.

Il Comitato si vide assegnare diversi obiettivi:

raggiungere un accordo su una concezione allargata e interdisciplinare di patrimonio culturale e sulla nozione di un patrimonio europeo comune, affermando il principio del diritto d'accesso di ogni persona al patrimonio culturale a sua libera scelta e nel rispetto dei diritti e libertà dell'altro;

stabilire il principio del giusto trattamento delle testimonianze che coesistono sul territorio europeo e che rappresentano le sue diverse tradizioni culturali;

impegnare gli Stati firmatari a introdurre politiche sul patrimonio culturale e iniziative in materia d'istruzione per promuovere il dialogo interculturale e interreligioso e la comprensione reciproca delle differenze, al fine di prevenire i conflitti;

stabilire un contesto paneuropeo di cooperazione per la definizione comune di criteri di sviluppo sostenibile che considerino le conoscenze e il *know-how* come risorsa per lo sviluppo;

impegnare gli Stati firmatari ad applicare modalità di gestione fondate sulla partecipazione di tutti gli attori nella società;

formulare proposte per il monitoraggio della Convenzione.

Il testo della Convenzione fu redatto nel corso del 2003 e del 2004 dal Comitato ristretto, prendendo in considerazione le osservazioni che provenivano da altri comitati interessati. Il progetto di Convenzione è stato infine definito da un gruppo di lavoro del CDPAT, integrando le proposte

formulate nel corso della sessione plenaria nell'ottobre 2004 e alcuni lievi emendamenti apportati dal *Bureau* ampliato del CDPAT. Il testo è stato quindi approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 13 ottobre 2005 e aperto alla firma il 27 ottobre 2005 a Faro (Portogallo).

La Convenzione è entrata in vigore il 1° giugno 2011, a seguito del deposito della ratifica del decimo Stato, avvenuto il 4 febbraio 2011.

Il *dossier* propedeutico alla firma fu seguito sin dall'inizio dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo negli anni 2004-2005, in stretta collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Alla riunione finale del *Rapporteur Group* - C del Consiglio d'Europa dell'11 luglio 2005 l'Italia espresse parere favorevole, in virtù del fatto che le politiche culturali nazionali nel campo del patrimonio culturale e la struttura e le competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo erano già adeguate ad ottemperare agli impegni contenuti nella Convenzione. La firma fu però rimandata per consentire una valutazione più approfondita riguardo agli eventuali oneri finanziari aggiuntivi conseguenti alla firma.

Il *dossier* è stato quindi riaperto come risposta a una sollecitazione formulata agli Stati nel corso della 3ª riunione del CDPAT nel maggio 2010.

La Convenzione quadro per il valore del patrimonio culturale per la società disegna un quadro di riferimento per le politiche sul patrimonio culturale attraverso la definizione dei diritti e delle responsabilità in questo settore nonché la messa in luce degli effetti positivi che possono derivare dal suo impiego, in sinergia con gli strumenti del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio archeologico e architettonico.

La Convenzione si colloca in una posizione diversa rispetto alle precedenti convenzioni sul patrimonio culturale nate in seno al Consiglio d'Europa, che si concentrano sulla necessità di conservare il patrimonio culturale e sul modo di proteggerlo. La Convenzione adotta, infatti, un nuovo approccio, enumerando molti mezzi per

utilizzare il patrimonio culturale nel suo complesso e chiarendo le ragioni per le quali merita di essere valorizzato. Pur includendo la tutela e la conservazione (agli articoli 1 c, 5 b, 9 c) fra le azioni prioritarie, focalizza l'attenzione anche su altri temi:

il diritto al patrimonio culturale come facoltà di partecipare all'arricchimento o all'incremento del patrimonio stesso e di beneficiare delle attività corrispondenti, con riferimento agli ideali e principi fondatori del Consiglio d'Europa, e al diritto della persona a prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui sancito nella Dichiarazione universale dei diritti umani (Parigi, 10 dicembre 1948) e garantito dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (New York, 16 dicembre 1966);

lo sviluppo sostenibile: il patrimonio culturale costituisce un valore in sé stesso ed è anche una risorsa preziosa per l'integrazione delle varie dimensioni dello sviluppo culturale, ecologico, economico, sociale e politico;

il dialogo e l'apertura tra culture: il patrimonio culturale è una risorsa sulla base della quale sviluppare il dialogo, il dibattito democratico e l'apertura tra culture;

la mondializzazione: il patrimonio culturale è una risorsa per la protezione della diversità culturale e la necessità di mantenere un legame con il territorio di fronte alla standardizzazione crescente;

la partecipazione e la crescita della sinergia di competenze fra tutti gli attori nel campo del patrimonio culturale, le pubbliche istituzioni, le associazioni e i cittadini privati.

La Convenzione si articola nel preambolo e in cinque Parti:

1) obiettivi, definizioni e principi;

2) il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società;

3) responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e partecipazione del pubblico;

4) controllo e cooperazione;

5) clausole finali.

Nel preambolo del provvedimento sono esposti le ragioni e il contesto della Convenzione. La Convenzione chiarisce il potenziale di contributo del patrimonio culturale agli obiettivi del Consiglio d'Europa, la capacità di favorirne ideali e principi fondatori e riconosce il diritto della persona a partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui sancito nella Dichiarazione universale dei diritti umani (Parigi, 10 dicembre 1948) e garantito dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (New York, 16 dicembre 1966).

Sono inoltre richiamate, quali presupposti giuridici, le Convenzioni del Consiglio d'Europa, in particolare la Convenzione culturale europea (1954), le Convenzioni per la salvaguardia del patrimonio architettonico (Granada, 3 ottobre 1985) e archeologico (La Valletta, 16 gennaio 1992) e la Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000).

La parte I (Obiettivi, definizioni e principi) è divisa in sei articoli: obiettivi della Convenzione, definizioni, patrimonio comune europeo, diritti e responsabilità riguardanti il patrimonio culturale, leggi e politiche sul patrimonio culturale, effetti della Convenzione.

L'articolo 1 sintetizza gli obiettivi della Convenzione, riconoscendo l'esistenza dei diritti e delle responsabilità verso il patrimonio culturale, che derivano dal diritto a partecipare alla vita culturale sancito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La conservazione e l'utilizzo sostenibile del patrimonio culturale sono quindi funzionali allo sviluppo di una società più democratica e al miglioramento della qualità della vita per tutti. L'articolo tratta inoltre delle misure da intraprendere per l'attuazione della Convenzione da parte degli Stati firmatari, migliorando le sinergie

fra tutti gli attori interessati, pubblici e privati.

L'articolo 2 contiene le definizioni di « patrimonio culturale » e di « comunità di patrimonio »:

a) la definizione di « patrimonio culturale » è la più ampia fra quelle proposte dagli strumenti internazionali adottati fino ad oggi: un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni costantemente in evoluzione. Il patrimonio culturale ha quindi natura interattiva, che viene definita e ridefinita dall'azione umana e non può essere percepita come statica o immutabile. La definizione riconosce inoltre la natura indissociabile delle influenze culturali e naturali per ciò che riguarda il paesaggio e l'ambiente culturale ereditato dal passato. Il patrimonio culturale, infatti, comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi. La definizione riguarda un insieme di beni più ampio di quanto è considerato patrimonio culturale ai sensi della normativa italiana, ma si reputa opportuno mantenere nella traduzione italiana della Convenzione la medesima espressione « patrimonio culturale », atteso che tale definizione viene data esclusivamente « per gli scopi della presente Convenzione », e dunque non può sorgere confusione con la definizione del codice dei beni culturali italiano, anche perché la concezione materiale del codice male si attaglia a quella della Convenzione, incentrata anche e soprattutto sulle relazioni e l'interazione tra l'uomo e l'ambiente.

b) la « comunità patrimoniale » è costituita da persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano, nell'ambito di un'azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future. Per essere membro di una comunità patrimoniale è sufficiente quindi accordare un valore al patrimonio culturale e volerlo trasmettere, senza riferimento a etnie o basi geografiche.

Nell'articolo 3 è introdotto il concetto di « patrimonio comune dell'Europa » costituito da due elementi inseparabili:

il patrimonio culturale, che rappresenta una risorsa e una fonte condivisa di ricordo, di comprensione, d'identità, di coesione e creatività per le popolazioni in Europa. Il patrimonio culturale conserva le tracce della storia dell'Europa, spesso assai travagliata, dalle quali trarre lezioni per rinnovare il consenso attorno a valori della società;

il patrimonio intellettuale, un insieme d'ideali, principi e valori, derivati dall'esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati, che promuovano lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto.

La correlazione di questi due elementi costituisce un tema unificatore della Convenzione che sviluppa i principi importanti della dichiarazione per il dialogo interculturale e la prevenzione dei conflitti (dichiarazione di Opatija, ottobre 2003) sul rispetto e il trattamento equo « delle identità e pratiche culturali come pure le loro espressioni patrimoniali, in conformità con i principi del Consiglio d'Europa ».

L'articolo 4 tratta dei diritti e delle responsabilità degli individui in materia di patrimonio culturale. Il diritto al patrimonio culturale è presentato come diritto a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento. Da questo diritto deriva una responsabilità di rispettare il patrimonio culturale degli altri tanto quanto il proprio e, di conseguenza, il patrimonio comune dell'Europa. Una clausola, infine, autorizza una restrizione nell'esercizio di questo diritto quando questa sia necessaria per assicurare l'interesse pubblico (si veda l'articolo 5 c), e i diritti e le libertà altrui, nello spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali: l'esercizio del diritto al patrimonio culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell'interesse pubblico degli altrui diritti e libertà.

L'articolo 5 riguarda il diritto e le politiche sul patrimonio culturale, in altri termini gli impegni politici che sono necessari per permettere e garantire l'esercizio dei diritti riconosciuti all'articolo 4, attraverso politiche che integrino il rispetto del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti e garantiscano la partecipazione di tutti alla vita culturale della comunità.

L'articolo 6 è l'ultima disposizione che riguarda i principi fondamentali e gli effetti della Convenzione, ove si afferma che le disposizioni di questo strumento vanno interpretate in coerenza con i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. L'articolo chiarisce che nessuna disposizione della Convenzione può limitare una disposizione di un altro strumento nazionale o internazionale. Questa norma permette a una Parte di conservare o adottare leggi che superino le esigenze della presente Convenzione o a un'Organizzazione internazionale di elaborare un nuovo strumento che contenga disposizioni più dettagliate e più rigorose riguardo i profili affrontati nella Convenzione.

La Convenzione non attribuisce diritti immediatamente azionabili che possono essere creati soltanto attraverso l'azione legislativa degli Stati.

La parte II (Contributo del patrimonio culturale alla società e allo sviluppo umano) comprende gli articoli che chiariscono le diverse dimensioni dello sviluppo interessate dalla presa in considerazione del diritto al patrimonio culturale. Questa seconda area identifica e analizza quale sia il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società, in termini di dialogo, di ambiente, patrimonio e qualità della vita, di uso sostenibile del patrimonio culturale, di patrimonio culturale e attività economica.

L'articolo 7 (Patrimonio culturale e dialogo) riguarda le relazioni tra individui e comunità. La norma invita le Parti a operare a favore della conoscenza del patrimonio culturale di tutte le comunità culturali assicurando l'integrazione nei processi di istruzione e di formazione.

L'articolo 8 (Ambiente, patrimonio e qualità della vita) considera i profili del patri-

monio culturale connessi all'ambiente come risorse necessarie alla coesione territoriale e alla qualità della vita.

L'articolo 9 (Uso sostenibile del patrimonio culturale) integra le dimensioni prima evocate nella gestione sostenibile del patrimonio culturale. Si tratta di interpretare, rispettare e possibilmente valorizzare la complessità e la multidimensionalità dei valori che costituiscono l'identità e l'autenticità del patrimonio, anche quei valori che sono controversi. Il ruolo dello Stato è di garantire i controlli di qualità nel conseguimento degli obiettivi della Convenzione.

L'articolo 10 (Patrimonio culturale e attività economica) stabilisce una continuità tra le diverse dimensioni del patrimonio culturale e i suoi aspetti economici, che corrispondono alla multidimensionalità del concetto di « valore ». L'acquisizione della consapevolezza del potenziale economico del patrimonio culturale è un fattore essenziale di attrattiva e di sviluppo per una regione ma l'utilizzo economico non deve mettere in pericolo il patrimonio culturale stesso. Anzi, per riconoscere il potenziale del patrimonio culturale come fattore di sviluppo economico si dovrà mettere in atto una catena che partendo dal diritto all'informazione, tenga conto della diversità delle risorse e rispetti l'integrità del patrimonio culturale senza comprometterne i valori intrinseci.

La parte III (Responsabilità condivisa verso il patrimonio culturale e partecipazione del pubblico) comprende gli articoli da 11 a 14, che riguardano la necessità di coinvolgere tutti i membri della società, in una logica di gestione democratica, su tutte le questioni che si ricollegano al patrimonio culturale. Spetta ai Governi e alle regioni degli Stati Parte condurre questo processo di partenariato.

L'articolo 11 (Organizzazione delle responsabilità pubbliche in materia di patrimonio culturale) espone lo spirito nel quale le Parti esercitano la loro responsabilità in materia di iniziativa delle disposizioni nazionali relative al patrimonio culturale. L'integrazione va intesa tra i vari livelli di autorità pubbliche (locale, regionale, nazio-

nale), compresa la cooperazione transfrontaliera e tra i vari settori politici.

L'articolo 12 (Accesso al patrimonio culturale e partecipazione democratica) tratta di ciò che è necessario alle Parti per sostenere l'accesso pubblico e democratico al patrimonio culturale.

Questa norma mette in luce l'importanza della partecipazione del pubblico al processo di valorizzazione del patrimonio culturale e l'importanza del dibattito pubblico nel fissare le priorità nazionali in materia di patrimonio culturale e del suo utilizzo sostenibile, facendo attenzione a che anche alcuni gruppi, che potrebbero sentirsi esclusi, abbiano l'occasione di partecipare al processo democratico.

L'articolo 13 (Patrimonio culturale e conoscenza) favorisce la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell'istruzione e quello della formazione, e prevede una pluralità di azioni che le Parti si impegnano a porre in essere:

a) facilitare l'inserimento della dimensione del patrimonio culturale a tutti i livelli di formazione, non necessariamente come argomento di studio specifico, ma come fonte feconda di accesso ad altri ambiti di conoscenza;

b) rinforzare il collegamento fra l'insegnamento nell'ambito del patrimonio culturale e la formazione professionale;

c) incoraggiare la ricerca interdisciplinare sul patrimonio culturale, sulle comunità patrimoniali, sull'ambiente e sulle loro interrelazioni;

d) incoraggiare la formazione professionale continua e lo scambio di conoscenze e competenze, sia all'interno che all'esterno del sistema educativo.

L'articolo 14 (Patrimonio culturale e società dell'informazione) spiega in quale misura lo sviluppo rapido delle tecnologie digitali sia legato a due degli obiettivi della Convenzione: l'accesso e, quindi, l'impegno democratico, e lo sviluppo economico. Gli approcci da preferire saranno quelli che tendono a rafforzare la dimensione europea, evitando che le tecnologie digitali si

svilupmino soltanto in alcune lingue maggioritarie, e assicurando che i vantaggi pratici della standardizzazione non mettano nel pericolo la ricchezza delle diversità umane.

La parte IV (Monitoraggio e cooperazione) stabilisce le modalità in cui si suppone che le Parti opereranno insieme per il conseguimento degli obiettivi della Convenzione e insiste particolarmente sul ruolo prioritario del seguito nell'ambito di questa collaborazione.

Gli articoli 15 (Impegno delle parti) e 16 (Meccanismo di monitoraggio) enunciano le responsabilità rispettive delle Parti e del Consiglio d'Europa nello stabilire, mantenere e utilizzare un sistema di monitoraggio suscettibile di guidare le future azioni.

Essendo gli obiettivi delle convenzioni-quadro per natura definiti in termini generali, si prestano meno facilmente al monitoraggio rispetto alle disposizioni precise delle convenzioni più specifiche.

L'articolo 16 prevede anche la possibilità di sollecitare pareri del comitato di sorveglianza sull'interpretazione giuridica della Convenzione e valutare l'uno o l'altro aspetto della sua applicazione. L'iniziativa di queste domande spetta alle Parti.

Articolo 17 (Cooperazione nelle attività di controllo). Senza azione adeguata corrispondente, il controllo presenterebbe poco interesse. L'articolo prescrive che i risultati del monitoraggio e delle analisi siano diffusi in attesa di stabilire priorità per l'adozione di strategie di collaborazione che tendano a favorire gli obiettivi della Convenzione. Le attività raccomandate potranno inoltre consistere in programmi di cooperazione tecnica che riguardano una zona geografica particolare, elaborati, di comune accordo, dai membri del Consiglio d'Europa. La priorità va data ad attività che favoriscono la dimensione europea.

La parte V (Clausole finali) è costituita dagli articoli da 18 a 23, che concludono la Convenzione e corrispondono a disposizioni *standard* che riguardano la firma, l'entrata in vigore, l'applicazione territoriale, la denuncia, gli emendamenti e le notifiche.

L'articolo 20 prevede che ogni Paese firmatario indichi il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione. Questa clausola non è nata per permettere agli Stati firmatari di escludere parti importanti del loro territorio situato sul continente europeo, ma per tenere conto delle particolarità storiche e giuridiche di possedimenti isolati che possiedono il diritto di accettare o respingere convenzioni che riguardano i loro affari interni. L'articolo permette anche a ogni parte, dopo la firma della Convenzione, di regolare l'applicazione territoriale di quest'ultima.

Quanto all'articolato della proposta di legge, si evidenzia che gli articoli 1 e 2 autorizzano la ratifica della Convenzione e ne ordinano l'esecuzione, mentre l'articolo 3 dà attuazione alle attività previste dall'articolo 13 della Convenzione, al fine di potenziare la dimensione anche internazionale del patrimonio culturale nel sistema nazionale di istruzione, tramite una spesa autorizzata di un milione di euro annui, a decorrere dal 2018. Le modalità di attuazione della disposizione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che individuerà concretamente gli interventi da realizzare, nel limite della spesa autorizzata di un milione di euro. Con detto decreto interministeriale attuativo, verrà programmato – per deter-

minati periodi – l'impiego della suddetta disponibilità, scegliendo di volta in volta, per ciascun anno, l'attivazione di una linea di intervento tra quelle previste dal citato articolo 13, assicurando su base pluriennale, per quanto possibile, anche con una sorta di « turnazione » annuale di obiettivi, il perseguimento di tutte le diverse finalizzazioni previste dalla norma pattizia (al limite, prevedendo anche il cumulo, nello stesso anno, di due misure, tra le quali ripartire il *budget* annuo disponibile).

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria riguardante l'attuazione della Convenzione. Il comma 1 prevede le modalità con le quali si provvede alla copertura finanziaria dello stanziamento di un milione di euro all'anno, a decorrere dal 2018, finalizzato a dare attuazione all'articolo 13 della Convenzione. Il comma 2 reca la clausola per cui il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il comma 3 fa riferimento alla possibile attuazione del secondo comma dell'articolo 17 della Convenzione, secondo cui le Parti possono, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi finanziari per facilitare la cooperazione internazionale: gli eventuali oneri aggiuntivi, conseguenti alla realizzazione di detti accordi finanziari, saranno autorizzati con apposito provvedimento normativo.

L'articolo 5, infine, individua la data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Misure attuative dell'articolo 13 della Convenzione)

1. Per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 13 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, prevedendo, in particolare, l'elaborazione di un programma triennale, entro il limite della spesa annua di cui al periodo precedente, di iniziative dirette al perseguimento di una o più delle linee di intervento previste dall'articolo 13 della Convenzione, assicurando su base pluriennale, anche mediante l'alternanza tra le diverse misure, il perseguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dal predetto articolo 13 della Convenzione.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari di cui all'articolo 17 della Convenzione si provvede con appositi provvedimenti normativi.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA



Council of Europe Treaty Series – No. 199
Série des Traités du Conseil de l'Europe - n° 199

Council of Europe Framework Convention
on the Value of Cultural Heritage
for Society

Convention-cadre du Conseil de l'Europe
sur la valeur du patrimoine culturel
pour la société

Faro, 27.X.2005

Preamble

The member States of the Council of Europe, Signatories hereto,

Considering that one of the aims of the Council of Europe is to achieve greater unity between its members for the purpose of safeguarding and fostering the ideals and principles, founded upon respect for human rights, democracy and the rule of law, which are their common heritage;

Recognising the need to put people and human values at the centre of an enlarged and cross-disciplinary concept of cultural heritage;

Emphasising the value and potential of cultural heritage wisely used as a resource for sustainable development and quality of life in a constantly evolving society;

Recognising that every person has a right to engage with the cultural heritage of their choice, while respecting the rights and freedoms of others, as an aspect of the right freely to participate in cultural life enshrined in the United Nations Universal Declaration of Human Rights (1948) and guaranteed by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966);

Convinced of the need to involve everyone in society in the ongoing process of defining and managing cultural heritage;

Convinced of the soundness of the principle of heritage policies and educational initiatives which treat all cultural heritages equitably and so promote dialogue among cultures and religions;

Referring to the various instruments of the Council of Europe, in particular the European Cultural Convention (1954), the Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe (1985), the European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (1992, revised) and the European Landscape Convention (2000);

Convinced of the importance of creating a pan-European framework for co-operation in the dynamic process of putting these principles into effect;

Have agreed as follows:

Section I – Aims, definitions and principles**Article 1 – Aims of the Convention**

The Parties to this Convention agree to:

- a recognise that rights relating to cultural heritage are inherent in the right to participate in cultural life, as defined in the Universal Declaration of Human Rights;

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que l'un des buts du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes fondés sur le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'Etat de droit, qui sont leur patrimoine commun ;

Reconnaissant la nécessité de placer la personne et les valeurs humaines au centre d'un concept élargi et transversal du patrimoine culturel ;

Mettant en exergue la valeur et le potentiel du patrimoine culturel bien géré en tant que ressource de développement durable et de qualité de la vie dans une société en constante évolution ;

Reconnaissant que toute personne a le droit, tout en respectant les droits et libertés d'autrui, de s'impliquer dans le patrimoine culturel de son choix comme un aspect du droit de prendre librement part à la vie culturelle consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies (1948) et garanti par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) ;

Convaincus du besoin d'impliquer chacun dans le processus continu de définition et de gestion du patrimoine culturel ;

Convaincus du bien-fondé des politiques du patrimoine et des initiatives pédagogiques qui traitent équitablement tous les patrimoines culturels et promeuvent ainsi le dialogue entre les cultures et entre les religions ;

Se référant aux divers instruments du Conseil de l'Europe, en particulier la Convention culturelle européenne (1954), la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (1985), la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (1992, révisée) et la Convention européenne du paysage (2000) ;

Certains de l'intérêt existant à créer un cadre paneuropéen de coopération qui vienne favoriser le processus dynamique de mise en application effective de ces principes ;

Sont convenus de ce qui suit :

Titre I – Objectifs, définitions et principes**Article 1 – Objectifs de la Convention**

Les Parties à la présente Convention conviennent :

- a de reconnaître que le droit au patrimoine culturel est inhérent au droit de participer à la vie culturelle, tel que défini dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

- b recognise individual and collective responsibility towards cultural heritage;
- c emphasise that the conservation of cultural heritage and its sustainable use have human development and quality of life as their goal;
- d take the necessary steps to apply the provisions of this Convention concerning:
 - the role of cultural heritage in the construction of a peaceful and democratic society, and in the processes of sustainable development and the promotion of cultural diversity;
 - greater synergy of competencies among all the public, institutional and private actors concerned.

Article 2 – Definitions

For the purposes of this Convention,

- a cultural heritage is a group of resources inherited from the past which people identify, independently of ownership, as a reflection and expression of their constantly evolving values, beliefs, knowledge and traditions. It includes all aspects of the environment resulting from the interaction between people and places through time;
- b a heritage community consists of people who value specific aspects of cultural heritage which they wish, within the framework of public action, to sustain and transmit to future generations.

Article 3 – The common heritage of Europe

The Parties agree to promote an understanding of the common heritage of Europe, which consists of:

- a all forms of cultural heritage in Europe which together constitute a shared source of remembrance, understanding, identity, cohesion and creativity, and
- b the ideals, principles and values, derived from the experience gained through progress and past conflicts, which foster the development of a peaceful and stable society, founded on respect for human rights, democracy and the rule of law.

Article 4 – Rights and responsibilities relating to cultural heritage

The Parties recognise that:

- a everyone, alone or collectively, has the right to benefit from the cultural heritage and to contribute towards its enrichment;
- b everyone, alone or collectively, has the responsibility to respect the cultural heritage of others as much as their own heritage, and consequently the common heritage of Europe;

- b de reconnaître une responsabilité individuelle et collective envers ce patrimoine culturel;
- c de faire ressortir que la conservation du patrimoine culturel et son utilisation durable ont comme but le développement humain et la qualité de la vie;
- d de prendre les mesures nécessaires pour l'application des dispositions de la présente Convention en ce qui concerne :
 - l'apport du patrimoine culturel dans l'édification d'une société pacifique et démocratique ainsi que dans le processus de développement durable et de promotion de la diversité culturelle;
 - la meilleure synergie des compétences entre tous les acteurs publics, institutionnels et privés concernés.

Article 2 - Définitions

Aux fins de la présente Convention,

- a le patrimoine culturel constitue un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Cela inclut tous les aspects de l'environnement résultant de l'interaction dans le temps entre les personnes et les lieux ;
- b une communauté patrimoniale se compose de personnes qui attachent de la valeur à des aspects spécifiques du patrimoine culturel qu'elles souhaitent, dans le cadre de l'action publique, maintenir et transmettre aux générations futures.

Article 3 - Patrimoine commun de l'Europe

Les Parties conviennent de promouvoir une reconnaissance du patrimoine commun de l'Europe qui recouvre :

- a tous les patrimoines culturels en Europe constituant dans leur ensemble une source partagée de mémoire, de compréhension, d'identité, de cohésion et de créativité; et,
- b les idéaux, les principes et les valeurs, issus de l'expérience des progrès et des conflits passés, qui favorisent le développement d'une société de paix et de stabilité fondée sur le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'Etat de droit.

Article 4 - Droits et responsabilités concernant le patrimoine culturel

Les Parties reconnaissent :

- a que toute personne, seule ou en commun, a le droit de bénéficier du patrimoine culturel et de contribuer à son enrichissement ;
- b qu'il est de la responsabilité de toute personne, seule ou en commun, de respecter aussi bien le patrimoine culturel des autres que son propre patrimoine et en conséquence le patrimoine commun de l'Europe;

- c exercise of the right to cultural heritage may be subject only to those restrictions which are necessary in a democratic society for the protection of the public interest and the rights and freedoms of others.

Article 5 – Cultural heritage law and policies

The Parties undertake to:

- a recognise the public interest associated with elements of the cultural heritage in accordance with their importance to society;
- b enhance the value of the cultural heritage through its identification, study, interpretation, protection, conservation and presentation;
- c ensure, in the specific context of each Party, that legislative provisions exist for exercising the right to cultural heritage as defined in Article 4;
- d foster an economic and social climate which supports participation in cultural heritage activities;
- e promote cultural heritage protection as a central factor in the mutually supporting objectives of sustainable development, cultural diversity and contemporary creativity;
- f recognise the value of cultural heritage situated on territories under their jurisdiction, regardless of its origin;
- g formulate integrated strategies to facilitate the implementation of the provisions of this Convention.

Article 6 – Effects of the Convention

No provision of this Convention shall be interpreted so as to:

- a limit or undermine the human rights and fundamental freedoms which may be safeguarded by international instruments, in particular, the Universal Declaration of Human Rights and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;
- b affect more favourable provisions concerning cultural heritage and environment contained in other national or international legal instruments;
- c create enforceable rights.

Section II – Contribution of cultural heritage to society and human development

Article 7 – Cultural heritage and dialogue

The Parties undertake, through the public authorities and other competent bodies, to:

- a encourage reflection on the ethics and methods of presentation of the cultural heritage, as well as respect for diversity of interpretations;

- c que l'exercice du droit au patrimoine culturel ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont nécessaires dans une société démocratique à la protection de l'intérêt public, des droits et des libertés d'autrui.

Article 5 – Droit et politiques du patrimoine culturel

Les Parties s'engagent :

- a à reconnaître l'intérêt public qui s'attache aux éléments du patrimoine culturel en fonction de leur importance pour la société;
- b à valoriser le patrimoine culturel à travers son identification, son étude, son interprétation, sa protection, sa conservation et sa présentation;
- c à assurer, dans le contexte particulier de chaque Partie, l'existence de mesures législatives relatives aux modalités d'exercice du droit au patrimoine culturel défini à l'article 4;
- d à favoriser un environnement économique et social propice à la participation aux activités relatives au patrimoine culturel ;
- e à promouvoir la protection du patrimoine culturel comme un élément majeur des objectifs conjugués du développement durable, de la diversité culturelle et de la création contemporaine;
- f à reconnaître la valeur du patrimoine culturel situé sur les territoires relevant de leur juridiction, quelle que soit son origine;
- g à élaborer des stratégies intégrées pour faciliter la réalisation des dispositions de la présente Convention.

Article 6 – Effets de la Convention

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée :

- a comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être sauvegardés par des instruments internationaux, notamment par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
- b comme affectant les dispositions plus favorables concernant le patrimoine culturel et l'environnement qui figurent dans d'autres instruments juridiques nationaux ou internationaux ;
- c comme créant des droits exécutoires.

Titre II – Apport du patrimoine culturel à la société et au développement humain

Article 7 – Patrimoine culturel et dialogue

Les Parties s'engagent, à travers l'action des pouvoirs publics et des autres organes compétents :

- a à encourager la réflexion sur l'éthique et sur les méthodes de présentation du patrimoine culturel ainsi que le respect de la diversité des interprétations;

- b establish processes for conciliation to deal equitably with situations where contradictory values are placed on the same cultural heritage by different communities;
- c develop knowledge of cultural heritage as a resource to facilitate peaceful co-existence by promoting trust and mutual understanding with a view to resolution and prevention of conflicts;
- d integrate these approaches into all aspects of lifelong education and training .

Article 8 – Environment, heritage and quality of life

The Parties undertake to utilise all heritage aspects of the cultural environment to:

- a enrich the processes of economic, political, social and cultural development and land-use planning, resorting to cultural heritage impact assessments and adopting mitigation strategies where necessary;
- b promote an integrated approach to policies concerning cultural, biological, geological and landscape diversity to achieve a balance between these elements;
- c reinforce social cohesion by fostering a sense of shared responsibility towards the places in which people live;
- d promote the objective of quality in contemporary additions to the environment without endangering its cultural values.

Article 9 – Sustainable use of the cultural heritage

To sustain the cultural heritage, the Parties undertake to:

- a promote respect for the integrity of the cultural heritage by ensuring that decisions about change include an understanding of the cultural values involved;
- b define and promote principles for sustainable management, and to encourage maintenance;
- c ensure that all general technical regulations take account of the specific conservation requirements of cultural heritage;
- d promote the use of materials, techniques and skills based on tradition, and explore their potential for contemporary applications;
- e promote high-quality work through systems of professional qualifications and accreditation for individuals, businesses and institutions.

Article 10 – Cultural heritage and economic activity

In order to make full use of the potential of the cultural heritage as a factor in sustainable economic development, the Parties undertake to:

- a raise awareness and utilise the economic potential of the cultural heritage;

- b à établir des processus de conciliation pour gérer de façon équitable les situations où des valeurs contradictoires sont attribuées au même patrimoine par diverses communautés;
- c à accroître la connaissance du patrimoine culturel comme une ressource facilitant la coexistence pacifique en promouvant la confiance et la compréhension mutuelle dans une perspective de résolution et de prévention des conflits;
- d à intégrer ces démarches dans tous les aspects de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.

Article 8 – Environnement, patrimoine et qualité de la vie

Les Parties s'engagent à utiliser tous les aspects patrimoniaux de l'environnement culturel :

- a pour enrichir les processus du développement économique, politique, social et culturel, et l'aménagement du territoire, en recourant, si nécessaire, à des études d'impact culturel et à des stratégies de réduction des dommages;
- b pour promouvoir une approche intégrée des politiques relatives à la diversité culturelle, biologique, géologique et paysagère visant un équilibre entre ces composantes;
- c pour renforcer la cohésion sociale en favorisant le sentiment de responsabilité partagée envers l'espace de vie commun;
- d pour promouvoir un objectif de qualité pour les créations contemporaines s'insérant dans l'environnement sans mettre en péril ses valeurs culturelles.

Article 9 – Usage durable du patrimoine culturel

Pour faire perdurer le patrimoine culturel, les Parties s'engagent :

- a à promouvoir le respect de l'intégrité du patrimoine culturel en s'assurant que les décisions d'adaptation incluent une compréhension des valeurs culturelles qui lui sont inhérentes;
- b à définir et à promouvoir des principes de gestion durable, et à encourager l'entretien;
- c à s'assurer que les besoins spécifiques de la conservation du patrimoine culturel sont pris en compte dans toutes les réglementations techniques générales;
- d à promouvoir l'utilisation des matériaux, des techniques et du savoir-faire issus de la tradition, et à explorer leur potentiel dans la production contemporaine;
- e à promouvoir la haute qualité des interventions à travers des systèmes de qualification et d'accréditation professionnelles des personnes, des entreprises et des institutions.

Article 10 – Patrimoine culturel et activité économique

En vue de valoriser le potentiel du patrimoine culturel en tant que facteur de développement économique durable, les Parties s'engagent :

- a à accroître l'information sur le potentiel économique du patrimoine culturel et à l'utiliser ;

- b take into account the specific character and interests of the cultural heritage when devising economic policies; and
- c ensure that these policies respect the integrity of the cultural heritage without compromising its inherent values.

Section III – Shared responsibility for cultural heritage and public participation

Article 11 – The organisation of public responsibilities for cultural heritage

In the management of the cultural heritage, the Parties undertake to:

- a promote an integrated and well-informed approach by public authorities in all sectors and at all levels;
- b develop the legal, financial and professional frameworks which make possible joint action by public authorities, experts, owners, investors, businesses, non-governmental organisations and civil society;
- c develop innovative ways for public authorities to co-operate with other actors;
- d respect and encourage voluntary initiatives which complement the roles of public authorities;
- e encourage non-governmental organisations concerned with heritage conservation to act in the public interest.

Article 12 – Access to cultural heritage and democratic participation

The Parties undertake to:

- a encourage everyone to participate in:
 - the process of identification, study, interpretation, protection, conservation and presentation of the cultural heritage;
 - public reflection and debate on the opportunities and challenges which the cultural heritage represents;
- b take into consideration the value attached by each heritage community to the cultural heritage with which it identifies;
- c recognise the role of voluntary organisations both as partners in activities and as constructive critics of cultural heritage policies;
- d take steps to improve access to the heritage, especially among young people and the disadvantaged, in order to raise awareness about its value, the need to maintain and preserve it, and the benefits which may be derived from it.

Article 13 – Cultural heritage and knowledge

The Parties undertake to:

- b à prendre en compte le caractère spécifique et les intérêts du patrimoine culturel dans l'élaboration des politiques économiques ; et
- c à veiller à ce que ces politiques respectent l'intégrité du patrimoine culturel sans compromettre ses valeurs intrinsèques.

Titre III – Responsabilité partagée envers le patrimoine culturel et participation du public

Article 11 – Organisation des responsabilités publiques en matière de patrimoine culturel

Dans la gestion du patrimoine culturel, les Parties s'engagent :

- a à promouvoir une approche intégrée et bien informée de l'action des pouvoirs publics dans tous les secteurs et à tous les niveaux;
- b à développer les cadres juridiques, financiers et professionnels qui permettent une action combinée de la part des autorités publiques, des experts, des propriétaires, des investisseurs, des entreprises, des organisations non gouvernementales et de la société civile;
- c à développer des pratiques innovantes de coopération des autorités publiques avec d'autres intervenants;
- d à respecter et à encourager des initiatives bénévoles complémentaires à la mission des pouvoirs publics;
- e à encourager les organisations non gouvernementales concernées par la conservation du patrimoine d'intervenir dans l'intérêt public.

Article 12 – Accès au patrimoine culturel et participation démocratique

Les Parties s'engagent :

- a à encourager chacun à participer :
 - au processus d'identification, d'étude, d'interprétation, de protection, de conservation et de présentation du patrimoine culturel ;
 - à la réflexion et au débat publics sur les chances et les enjeux que le patrimoine culturel représente ;
- b à prendre en considération la valeur attachée au patrimoine culturel auquel s'identifient les diverses communautés patrimoniales ;
- c à reconnaître le rôle des organisations bénévoles à la fois comme partenaire d'intervention et comme facteurs de critique constructive des politiques du patrimoine culturel ;
- d à prendre des mesures pour améliorer l'accès au patrimoine, en particulier auprès des jeunes et des personnes défavorisées, en vue de la sensibilisation à sa valeur, à la nécessité de l'entretenir et de le préserver, et aux bénéfices que l'on peut en tirer.

Article 13 – Patrimoine culturel et savoir

Les Parties s'engagent :

- a facilitate the inclusion of the cultural heritage dimension at all levels of education, not necessarily as a subject of study in its own right, but as a fertile source for studies in other subjects;
- b strengthen the link between cultural heritage education and vocational training;
- c encourage interdisciplinary research on cultural heritage, heritage communities, the environment and their inter-relationship;
- d encourage continuous professional training and the exchange of knowledge and skills, both within and outside the educational system.

Article 14 – Cultural heritage and the information society

The Parties undertake to develop the use of digital technology to enhance access to cultural heritage and the benefits which derive from it, by:

- a encouraging initiatives which promote the quality of contents and endeavour to secure diversity of languages and cultures in the information society;
- b supporting internationally compatible standards for the study, conservation, enhancement and security of cultural heritage, whilst combating illicit trafficking in cultural property;
- c seeking to resolve obstacles to access to information relating to cultural heritage, particularly for educational purposes, whilst protecting intellectual property rights;
- d recognising that the creation of digital contents related to the heritage should not prejudice the conservation of the existing heritage.

Section IV – Monitoring and co-operation

Article 15 – Undertakings of the Parties

The Parties undertake to:

- a develop, through the Council of Europe, a monitoring function covering legislations, policies and practices concerning cultural heritage, consistent with the principles established by this Convention;
- b maintain, develop and contribute data to a shared information system, accessible to the public, which facilitates assessment of how each Party fulfils its commitments under this Convention.

Article 16 – Monitoring mechanism

- a The Committee of Ministers, pursuant to Article 17 of the Statute of the Council of Europe, shall nominate an appropriate committee or specify an existing committee to monitor the application of the Convention, which will be authorised to make rules for the conduct of its business;

- a à faciliter l'insertion de la dimension patrimoniale culturelle à tous les niveaux de l'enseignement, pas nécessairement en tant qu'objet d'étude spécifique, mais comme un moyen propice d'accès à d'autres domaines de connaissance;
- b à renforcer le lien entre l'enseignement dans le domaine du patrimoine culturel et la formation continue;
- c à encourager la recherche interdisciplinaire sur le patrimoine culturel, les communautés patrimoniales, l'environnement et leurs relations;
- d à encourager la formation professionnelle continue et l'échange des connaissances et de savoir-faire à l'intérieur et à l'extérieur du système d'enseignement.

Article 14 – Patrimoine culturel et société de l'information

Les Parties s'engagent à développer l'utilisation des techniques numériques pour améliorer l'accès au patrimoine culturel et aux bénéfices qui en découlent :

- a en encourageant les initiatives qui favorisent la qualité des contenus et tendent à garantir la diversité des langues et des cultures dans la société de l'information;
- b en favorisant des normes compatibles à l'échelon international relatives à l'étude, à la conservation, à la mise en valeur et à la sécurité du patrimoine culturel, tout en luttant contre le trafic illicite en matière de biens culturels;
- c en visant à lever les obstacles en matière d'accès à l'information relative au patrimoine culturel, en particulier à des fins pédagogiques, tout en protégeant les droits de propriété intellectuelle;
- d en ayant conscience que la création de contenus numériques relatifs au patrimoine ne devrait pas nuire à la conservation du patrimoine existant.

Titre IV – Suivi et coopération

Article 15 – Engagement des Parties

Les Parties s'engagent :

- a à développer, à travers le Conseil de l'Europe, une fonction de suivi portant sur les législations, les politiques et les pratiques en matière de patrimoine culturel, conformément aux principes énoncés par la présente Convention;
- b à maintenir, à développer et à alimenter en données un système partagé d'information, accessible au public, qui facilite l'évaluation de la mise en œuvre par chaque Partie des engagements résultant de la présente Convention.

Article 16 – Mécanisme de suivi

- a Le Comité des Ministres, conformément à l'article 17 du Statut du Conseil de l'Europe, instituera un comité approprié ou désignera un comité déjà existant chargé du suivi de l'application de la Convention et habilité à définir les modalités d'exercice de sa mission;

b The nominated committee shall:

- establish rules of procedure as necessary;
- manage the shared information system referred to in Article 15, maintaining an overview of the means by which each commitment under this Convention is met;
- at the request of one or more Parties, give an advisory opinion on any question relating to the interpretation of the Convention, taking into consideration all Council of Europe legal instruments;
- on the initiative of one or more Parties, undertake an evaluation of any aspect of their implementation of the Convention;
- foster the trans-sectoral application of this Convention by collaborating with other committees and participating in other initiatives of the Council of Europe;
- report to the Committee of Ministers on its activities.

The committee may involve experts and observers in its work.

Article 17 – Co-operation in follow-up activities

The Parties undertake to co-operate with each other and through the Council of Europe in pursuing the aims and principles of this Convention, and especially in promoting recognition of the common heritage of Europe, by:

- a putting in place collaborative strategies to address priorities identified through the monitoring process;
- b fostering multilateral and transfrontier activities, and developing networks for regional co-operation in order to implement these strategies;
- c exchanging, developing, codifying and assuring the dissemination of good practices;
- d informing the public about the aims and implementation of this Convention.

Any Parties may, by mutual agreement, make financial arrangements to facilitate international co-operation.

Section V – Final clauses

Article 18 – Signature and entry into force

- a This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe.
- b It shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

b Le comité ainsi désigné :

- établit des règles de procédure en tant que de besoin;
- supervise le système partagé d'information visé à l'article 15 en établissant un rapport d'ensemble sur la mise en œuvre des engagements liés à la Convention;
- formule un avis consultatif sur toute question d'une ou de plusieurs Parties relative à l'interprétation de la Convention, en prenant en considération tous les instruments juridiques du Conseil de l'Europe;
- à l'initiative d'une ou de plusieurs Parties, entreprend une évaluation de l'un ou l'autre aspect de leur application de la Convention;
- encourage la mise en œuvre transsectorielle de la présente Convention en collaborant avec d'autres comités et en participant à d'autres initiatives du Conseil de l'Europe;
- fait rapport au Comité des Ministres sur ses activités.

Le comité peut associer à ses travaux des experts et des observateurs.

Article 17 – Coopération à travers les activités de suivi

Les Parties s'engagent à coopérer entre elles et à travers le Conseil de l'Europe dans la poursuite des objectifs et des principes de cette Convention, particulièrement dans la promotion de la reconnaissance du patrimoine commun de l'Europe :

- a en mettant en place des stratégies de collaboration répondant aux priorités retenues dans le processus de suivi;
- b en promouvant les activités multilatérales et transfrontalières, et en développant des réseaux de coopération régionale afin de mettre en œuvre ces stratégies;
- c en échangeant, en développant, en codifiant et en assurant la diffusion de bonnes pratiques;
- d en informant le public sur les objectifs et la mise en œuvre de la Convention.

Des Parties peuvent, par accord mutuel, établir des arrangements financiers facilitant la coopération internationale.

Titre V – Clauses finales

Article 18 – Signature et entrée en vigueur

- a La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe.
- b Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

- c This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which ten member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.
- d In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, this Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 19 – Accession

- a After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any State not a member of the Council of Europe, and the European Community, to accede to the Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- b In respect of any acceding State, or the European Community in the event of its accession, this Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 20 – Territorial application

- a Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- b Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- c Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 21 – Denunciation

- a Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- b Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 22 – Amendments

- a Any Party, and the committee mentioned in Article 16, may propose amendments to this Convention.

- c La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
- d Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui exprimerait ultérieurement son consentement à être lié par elle le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 19 – Adhésion

- a Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe, ainsi que la Communauté européenne, à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
- b Pour tout Etat adhérent, ou pour la Communauté européenne en cas d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 20 – Application territoriale

- a Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
- b Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- c Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21 – Dénonciation

- a Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- b La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 22 – Amendements

- a Toute Partie et le comité cité à l'article 16 peuvent présenter des amendements à la présente Convention.

- b Any proposal for amendment shall be notified to the Secretary General of the Council of Europe, who shall communicate it to the member States of the Council of Europe, to the other Parties, and to any non-member State and the European Community invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 19.
- c The committee shall examine any amendment proposed and submit the text adopted by a majority of three-quarters of the Parties' representatives to the Committee of Ministers for adoption. Following its adoption by the Committee of Ministers by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by the unanimous vote of the States Parties entitled to hold seats in the Committee of Ministers, the text shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- d Any amendment shall enter into force in respect of the Parties which have accepted it, on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date on which ten member States of the Council of Europe have informed the Secretary General of their acceptance. In respect of any Party which subsequently accepts it, such amendment shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date on which the said Party has informed the Secretary General of its acceptance.

Article 23 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, any State which has acceded or been invited to accede to this Convention, and the European Community having acceded or been invited to accede, of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with the provisions of Articles 18, 19 and 20;
- d any amendment proposed to this Convention in accordance with the provisions of Article 22, as well as its date of entry into force;
- e any other act, declaration, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Faro, this 27th day of October 2005, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to any State or the European Community invited to accede to it.

- b) Toute proposition d'amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui la communique aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties et à chaque Etat non membre et la Communauté européenne invités à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19.
- c) Le comité examine tout amendement présenté et soumet au Comité des Ministres, pour adoption, le texte retenu par une majorité fixée aux trois quarts des représentants des Parties. Après son adoption par le Comité des Ministres à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité par les Etats Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres, le texte sera envoyé aux Parties pour acceptation.
- d) Tout amendement entrera en vigueur, pour les Parties qui l'acceptent, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront notifié au Secrétaire Général leur acceptation. L'amendement entrera en vigueur, pour toute Partie qui exprimerait ultérieurement son acceptation, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général de l'acceptation.

Article 23 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente Convention, et à la Communauté européenne ayant adhéré ou été invitée à adhérer :

- a) toute signature;
- b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
- c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18, 19 et 20 ;
- d) tout amendement proposé à la présente Convention conformément à son article 22 ainsi que la date d'entrée en vigueur dudit amendement ;
- e) tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Faro, le 27 octobre 2005, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ou la Communauté européenne invité à adhérer à celle ci.

PAGINA BIANCA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Convenzione di Faro

Consiglio d'Europa - Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la Società (CETS no. 199) 18/03/08

Faro, 27.X.2005

Sommario:

Parte I: Obiettivi, definizioni e principi

Parte II:

**Il contributo del patrimonio culturale
allo sviluppo dell'essere umano e della società.**

Parte III:

**Responsabilità condivisa nei confronti
del patrimonio culturale e partecipazione del pubblico**

Parte IV:

Controllo e cooperazione

Parte V:

Clausole finali

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, ritenendo che uno degli obiettivi del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri, allo scopo di salvaguardare e promuovere quegli ideali e principi, fondati sul rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto, che costituiscono il loro patrimonio comune;

riconoscendo la necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un'idea allargata e interdisciplinare di patrimonio culturale;

rimarcando il valore ed il potenziale del patrimonio culturale adeguatamente gestito come risorsa sia per lo sviluppo durevole che per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione;

riconoscendo che ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, ad interessarsi al patrimonio culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, diritto custodito nella Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell'uomo (1948) e garantito dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966);

convinti della necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione del patrimonio culturale;

convinti della fondatezza del principio delle politiche di patrimoniali e delle iniziative educative che trattino equamente tutti i patrimoni culturali, e promuovano così il dialogo fra le culture e le religioni;

richiamandosi ai vari strumenti del Consiglio d'Europa, in particolare alla Convenzione Culturale Europea (1954), alla Convenzione di Salvaguardia del Patrimonio Architettonico d'Europa (1985), alla Convenzione Europea sulla protezione del Patrimonio Archeologico (1992, modificata) e alla Convenzione Europea per il Paesaggio (2000);

convinti dell'importanza di creare un sistema di riferimento pan-europeo per la cooperazione, che possa favorire il processo dinamico dell'attuazione di questi principi;

hanno convenuto quanto segue:

Parte I: Obiettivi, definizioni e principi

Le Parti Firmatarie della presente Convenzione si impegnano:

- a) a riconoscere che il diritto al patrimonio culturale è inerente al diritto di partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
- b) a riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale;
- c) a sottolineare che la conservazione del patrimonio culturale, ed il relativo uso durevole, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita;
- d) a prendere le misure necessarie per applicare le disposizioni di questa Convenzione riguardo:
 - al ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo durevole nella promozione della diversità culturale;
 - ad una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici

Articolo 2 - Definizioni

Per gli scopi di questa Convenzione,

- a) il patrimonio culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni costantemente in evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi;
- b) una comunità patrimoniale è costituita da persone che attribuiscono valore a degli aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano, nel quadro di un'azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future.

Articolo 3 - Patrimonio comune dell'Europa

Le Parti Firmatarie si impegnano a promuovere la conoscenza e comprensione del patrimonio comune dell'Europa, consistente in:

- a) tutte le forme di Patrimonio Culturale in Europa che costituiscono nel loro insieme una fonte condivisa di ricordo, di comprensione, di identità, di coesione e creatività; e,
- b) gli ideali, i principi e i valori, derivati dall'esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati, che promuovano lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto.

Articolo 4 - Diritti e responsabilità concernenti il patrimonio culturale

Le Parti Firmatarie riconoscono che:

- a) chiunque, da solo o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento;
- b) chiunque, da solo o collettivamente, ha la responsabilità di rispettare il patrimonio culturale di altri tanto quanto il proprio patrimonio e, di conseguenza, il patrimonio comune dell'Europa;
- c) l'esercizio del diritto al patrimonio culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell'interesse pubblico, degli altrui diritti e libertà.

Articolo 5 - Legge e politiche del patrimonio culturale

Le Parti Firmatarie si impegnano:

- a) a riconoscere l'interesse pubblico associato con elementi del patrimonio culturale, in conformità con la loro importanza per la società;
- b) a valorizzare il patrimonio culturale attraverso la sua identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione;
- c) ad assicurare che, nel contesto specifico di ogni Parte Firmataria, esistano le disposizioni legislative per esercitare il diritto al patrimonio culturale, come definito nell'articolo 4;
- d) a favorire un clima economico e sociale che sostenga la partecipazione alle attività del patrimonio culturale;
- e) a promuovere la protezione del patrimonio culturale, quale elemento prioritario di quegli obiettivi, che si rafforzano reciprocamente, di sviluppo durevole, di diversità culturale e di

creatività contemporanea;

- f) a riconoscere il valore del patrimonio culturale sito nei territori sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine;
- g) a formulare strategie integrate per facilitare l'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 6 - Effetti della Convenzione

Nessuna misura di questa Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata al fine di:

- a) limitare o mettere in pericolo i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere salvaguardate dagli strumenti internazionali, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione per la protezione dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali;
- b) influenzare disposizioni più favorevoli riguardo al patrimonio culturale e all'ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali;
- c) generare diritti immediatamente esecutivi.

Parte II: Il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società

Articolo 7 - Patrimonio culturale e dialogo

Le Parti Firmatarie si impegnano, attraverso autorità pubbliche ed altri enti competenti:

- a) ad incoraggiare la riflessione sull'etica e sui metodi di presentazione del patrimonio culturale, ed inoltre il rispetto per la diversità delle interpretazioni;
- b) a stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori contraddittori siano attribuiti allo stesso patrimonio culturale da comunità diverse;
- c) a sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica, promuovendo la fiducia e la comprensione reciproca, in una prospettiva di risoluzione e di prevenzione dei conflitti;
- d) ad integrare questi metodi in tutti gli aspetti dell'educazione e della formazione permanente.

Articolo 8 - Ambiente, patrimonio e qualità della vita

Le Parti Firmatarie si impegnano a utilizzare tutte le caratteristiche patrimoniali dell'ambiente culturale:

- a) per arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell'uso del territorio, ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di impatto sul patrimonio culturale, e adottando strategie di riduzione dei danni;
- b) per promuovere un approccio integrato alle politiche riguardo alla diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi;
- c) per rinforzare la coesione sociale promuovendo un senso di responsabilità condivisa nei confronti dei luoghi di vita comune ;
- d) per promuovere un obiettivo di qualità nelle modificazioni contemporanee dell'ambiente senza mettere in pericolo i suoi valori culturali.

Articolo 9 - Uso sostenibile del patrimonio culturale

Al fine di rendere durevole il patrimonio culturale, le Parti Firmatarie si impegnano:

- a) a promuovere il rispetto per l'integrità del patrimonio culturale, accertandosi che le decisioni circa i cambiamenti includano una comprensione dei valori culturali interessati;

- b) a definire e promuovere principi per una gestione durevole e ad incoraggiarne la salvaguardia;
- c) ad accertarsi che tutte le regolamentazioni tecniche generali tengano conto dei requisiti specifici di conservazione del patrimonio culturale;
- d) a promuovere l'uso dei materiali, delle tecniche e delle professionalità derivati dalla tradizione, ed esplorarne il potenziale per applicazioni contemporanee;
- e) a promuovere l'alta qualità degli interventi attraverso i sistemi di qualifica e accreditamento professionali per gli individui, le imprese e le istituzioni.

Articolo 10 – Patrimonio culturale e attività economica

Per utilizzare pienamente il potenziale del patrimonio culturale come fattore nello sviluppo economico durevole, le Parti Firmatarie si impegnano:

- a) ad accrescere la consapevolezza del potenziale economico del patrimonio culturale e a utilizzarlo;
- b) a considerare il carattere specifico e gli interessi del patrimonio culturale nel pianificare le politiche economiche; e
- c) ad accertarsi che queste politiche rispettino l'integrità del patrimonio culturale senza comprometterne i valori intrinseci.

Parte III: Responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e partecipazione del pubblico

Articolo 11 – Organizzazione delle responsabilità pubbliche in materia di patrimonio culturale

Nella gestione del patrimonio culturale, le Parti Firmatarie si impegnano:

- a) a promuovere un metodo integrato e bene informato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli;
- b) a sviluppare il contesto giuridico, finanziario e professionale che permetta l'azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile;
- c) a sviluppare metodi innovativi affinché le autorità pubbliche cooperino con altri attori;
- d) a rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche;
- e) ad incoraggiare organizzazioni non governative interessate alla conservazione del patrimonio ad agire nell'interesse pubblico.

Articolo 12 - Accesso al patrimonio culturale e partecipazione democratica

Le Parti Firmatarie si impegnano:

- a) ad incoraggiare ciascuno a partecipare:
- b) al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione del patrimonio culturale;
- c) alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che il patrimonio culturale rappresenta;
- d) a prendere in considerazione il valore attribuito da ogni comunità patrimoniale al patrimonio culturale in cui si identifica;
- e) a riconoscere il ruolo delle organizzazioni di volontariato sia come soci nelle attività che come fattori di critica costruttiva nei confronti delle politiche per il patrimonio culturale;
- f) a promuovere azioni per migliorare l'accesso al patrimonio, particolarmente fra i giovani e le persone svantaggiate, al fine di potenziare la consapevolezza del suo valore, la necessità di conservarlo e preservarlo, e dei benefici che ne possono derivare.

Articolo 13 - Patrimonio culturale e conoscenza

Le Parti Firmatarie si impegnano:

- a) a facilitare l'inserimento della dimensione del patrimonio culturale a tutti i livelli di formazione, non necessariamente come argomento di studio specifico, ma come fonte feconda anche in altri ambiti di studio;
- b) a rinforzare il collegamento fra la formazione nell'ambito del patrimonio culturale e la formazione professionale;
- c) ad incoraggiare la ricerca interdisciplinare sul patrimonio culturale, sulle comunità patrimoniali, sull'ambiente e sulla loro correlazione;
- d) a incoraggiare la formazione professionale continua e lo scambio di conoscenze e competenze, sia all'interno di che fuori dal sistema formativo.

Articolo 14 – Patrimonio culturale e società dell'informazione

Le Parti Firmatarie si impegnano a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso al patrimonio culturale e ai benefici che derivano da esso:

- a) potenziando le iniziative che promuovano la qualità dei contenuti e si sforzino di garantire la diversità delle lingue e delle culture nella società dell'informazione;
- b) favorendo standard di compatibilità internazionali per lo studio, la conservazione, la valorizzazione e la protezione del patrimonio culturale, combattendo nel contempo il traffico illecito della proprietà culturale;
- c) sforzandosi di abbattere gli ostacoli che limitino l'accesso alle informazioni per quanto riguarda il patrimonio culturale, specialmente a fini educativi, proteggendo nel contempo i diritti di proprietà intellettuale;
- d) riconoscendo che la creazione di contenuti digitali relativi al patrimonio non dovrebbe pregiudicare la conservazione del patrimonio attuale.

Parte IV: Controllo e cooperazione

Articolo 15 - Impegni delle Parti

Le Parti Firmatarie si impegnano:

- a) a sviluppare, attraverso il Consiglio d'Europa, un esercizio di monitoraggio in base a competenze in tema di legislazione, di politiche e di pratiche riguardanti il patrimonio culturale, coerente con i principi stabiliti dalla presente Convenzione;
- b) a curare, sviluppare e aggiornare un sistema informativo comune, accessibile al pubblico, che faciliti la valutazione di come ogni Parte rispetti i relativi impegni risultanti dalla presente Convenzione.

Articolo 16 - Meccanismo di Monitoraggio

- a) il comitato dei Ministri, conforme all'articolo 17 dello statuto del Consiglio d'Europa, nominerà un comitato apposito o indicherà un comitato già esistente al fine di monitorare l'applicazione della Convenzione, e competente a stabilire le modalità di esercizio dei suoi compiti;
- b) Il comitato così designato dovrà:
 - stabilire delle norme di procedura quando necessarie;
 - gestire il sistema informativo comune considerato nell'articolo 15, attraverso il controllo e la supervisione delle modalità di attuazione di ciascun impegno legato alla presente Convenzione;
 - fornire un parere consultivo, su richiesta di una o più Parti, su ogni domanda concernente l'interpretazione della Convenzione, prendendo in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Europa;
 - su iniziativa di uno o più Parti, intraprendere una valutazione di ogni aspetto della loro realizzazione della Convenzione;
 - promuovere l'applicazione tra vari settori di questa Convenzione collaborando con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d'Europa;
 - riferire al Comitato dei Ministri sulle proprie attività.

Il comitato può far partecipare ai suoi lavori esperti e osservatori.

Articolo 17 - Cooperazione nelle attività di controllo

- a) Le Parti Firmatarie si impegnano a cooperare le une con le altre ed attraverso il Consiglio d'Europa nel perseguire gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione, e in particolare a promuovere il riconoscimento del patrimonio comune europeo;
- b) mettendo in opera strategie di collaborazione, in risposta alle priorità identificate attraverso il processo di monitoraggio;
- c) promuovendo attività multilaterali e transfrontaliere, e sviluppando reti di per la cooperazione regionale al fine di attuare queste strategie;
- d) scambiando, sviluppando, codificando e garantendo la diffusione di buone prassi;
- e) informando l'opinione pubblica sugli obiettivi e l'esecuzione della presente Convenzione

Tutte le Parti possono, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi finanziari per facilitare la cooperazione internazionale.

Parte V: Clausole finali

Articolo 18 - La firma e l'entrata in vigore

questa Convenzione è disponibile per la firma da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

- a) essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti della ratifica, accettazione o approvazione dovranno essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- b) la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente.
- c) per ogni Stato firmatario che in un secondo tempo esprima il proprio consenso ad essere vincolato, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data di deposito dello strumento della ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 19 - Adesione

- a) Dopo l'entrata in vigore di questa Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa e della Comunità europea ad aderire alla Convenzione tramite una decisione presa dalla maggioranza prevista nell'articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa e con voto all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti con diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.
- b) Per tutti gli Stati aderenti, o per Comunità Europea in caso di adesione, questa Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data del deposito dello strumento dell'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio di Europa.

Articolo 20 - Applicazione territoriale

- a) Qualsiasi Stato può, al momento della firma o all'atto del deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori a cui la presente Convenzione si applicherà.
- b) Qualsiasi Stato, in qualsiasi data successiva, può, attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione di questa Convenzione a qualunque altro territorio specificato nella dichiarazione. Per tale territorio, la

Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data della ricevuta di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.

- c) Qualsiasi dichiarazione fatta in ottemperanza ai due paragrafi precedenti potrà, rispetto a qualunque territorio specificato in tale dichiarazione, essere ritirata tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di sei mesi successivi alla data della ricevuta di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 21 – Denuncia

- a) Ciascuna Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- b) Tale denuncia diventerà effettiva il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di sei mesi successivi alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 22 - Emendamenti

- a) Ciascuna Parte ed il comitato di cui all' articolo 16, può proporre delle correzioni alla presente Convenzione.
- b) Qualsiasi proposta di emendamento sarà comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la comunicherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti ed a qualunque Stato non membro e alla Comunità europea invitati ad aderire a questa Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 19.
- c) Il comitato esaminerà ogni emendamento proposto e presenterà il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei rappresentanti dei partecipanti al comitato dei Ministri per l'approvazione. A seguito della relativa approvazione del comitato dei Ministri, in base alla maggioranza prevista dall'articolo 20 dello statuto del Consiglio d'Europa e con voto all'unanimità degli Stati Parte aventi diritto di sedere nel comitato dei Ministri, il testo sarà spedito alle Parti per accettazione.
- d) Ogni emendamento entrerà in vigore rispetto alle Parti che lo abbiano accettato il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi dopo data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano informato il Segretario Generale della loro accettazione. Per ogni Parte che la accetti in seguito, tale emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivo alla data in cui detta Parte ha informato il Segretario Generale della relativa accettazione.

Articolo 23 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione e alla Comunità Europea che abbia acceduto o sia stata invitata ad accedere, riguardo:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore di questa Convenzione in conformità con le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20;
- d) ogni correzione proposta alla presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 22, così come la relativa data dell'entrata in vigore;
- e) qualsiasi altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente questa Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato questa Convenzione.

Fatto a Faro, il ventisette ottobre 2005, in inglese ed in francese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copie certificate conformi ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa ed a ogni Stato o alla Comunità europea invitati a aderirvi.

